

avevano ripetutamente invocata dall'imperatore una decisione su « i gravami dell'impero ». Perciò viene disposto: primo, restituzione delle fondazioni non immediatamente soggette all'impero, dei conventi e degli altri beni ecclesiastici, che al tempo del trattato di Passavia o più tardi erano in possesso dei cattolici, ai quali erano stati strappati, contro il preciso contesto della pace religiosa. Secondo: l'editto dichiarava illegale e decaduto il possesso delle fondazioni e dei vescovadi immediatamente soggetti all'impero, occupati dai protestanti contro la riserva ecclesiastica (*Reservatum ecclesiasticum*) della pace religiosa di Augusta, per cui ai loro possessori protestanti non competevano più nè voto, nè seggio alla dieta dell'impero, nè potevano loro venir assegnate le regalie e i feudi. Terzo: veniva stabilito che il così detto diritto di riforma, l'esercizio cioè del « cuius regio eius religio » spettava agli Stati cattolici nello stesso modo e misura che agli aderenti della confessione augustana, poichè la dichiarazione in senso contrario di Ferdinando I non era contenuta nella pace religiosa e non era mai stata comunicata al tribunale camerale. Questo tribunale doveva di qui innanzi decidere secondo tali principi; e in casi notori l'imperatore stesso avrebbe provveduto per l'esecuzione. Appositi commissari sarebbero stati incaricati di mettere in pratica l'editto nei singoli circoli, ricorrendo quando fosse necessario anche alla forza militare. Si dichiarava infine che la pace religiosa riguardava soltanto i cattolici e gli aderenti dell'invariata confessione augustana del 1530, e che tutte le altre « sette » non sarebbero state tollerate.<sup>1</sup>

L'editto di restituzione non era certo oppugnabile dal punto di vista del diritto positivo,<sup>2</sup> ma rimane assai dubbio se dal punto di vista politico e pratico sia stato prudente correre il rischio d'una siffatta impresa. Dalla pace religiosa era passato più di mezzo secolo, 74 anni. Era ora possibile di saltare a pie' pari tutti gli avvenimenti di questo lungo periodo e dichiararli nulli, come se non avessero avuto luogo? I principi si erano abituati ai nuovi possessi, dimenticando completamente che erano stati acquistati in modo illegittimo. Ed ora d'improvviso avrebbero dovuto lasciar tutto! D'un solo colpo bisognava ora restituire non meno di due

<sup>1</sup> Vedi KHEVENHÜLLER X 438 s.; TUPETZ 388 s.

<sup>2</sup> Dei protestanti contemporanei vedi il giudizio di Gaspare von Schönberg, presidente del consiglio segreto in Dresda: « Io possiedo tutti gli atti e protocolli che vennero decisi nell'anno 1555 nella conclusione della pace religiosa, e trovo che l'editto imperiale corrisponde ad equità e giustizia » in SPITTLER, Hannover II appendice 90. Dei nuovi, vedi specialmente quanto dice K. A. MENZEL VII 182 s. DÖLLINGER, Kirchengesch. II 2 478; MAILATH III 165, 169; KOCH, Ferdinand III, vol. I xv; HURTER X 27, 53 s.; KLOPP III 1, 203 s.; DUHR II 1, 460, 463; BAUR I 123; SPINDLER nello Jahrb. des Hist. Vereins Dillingen 1915, 20.